



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

PUBBLICAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 22/07/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPOSTA DI TRE DISTINTE ENTRATE: L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Provv. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
39 CC 15	05/03.01	19/15			

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **luglio**, alle ore **20,16** in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari del palazzo comunale.

Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del consiglio comunale, dell'ordine del giorno all'albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

BUTTIERO Eugenio sindaco: presente
e dai consiglieri comunali:

1. BARBERO Luca
2. MASCIOTTA Angelo
3. BORDIGNON Corrado
4. CHIABRANDO Riccardo
5. BORLIZZI Giacomo
6. ABATE Alberto
7. MILANA Luca
8. BUFFA Rosella
9. RICCHIARDI Stefano
10. LE DONNE Goffredo
11. BERTI Giuseppino
12. MENSA Raju

P.	A.	G.
X		
	X	X
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		

13. FORNARO Dafne
14. GAIDO Marco
15. CHIABRANDO Andrea
16. BRUERA Marcello
17. CROSETTI Claudio
18. PUCA Massimiliano
19. COVATO Paolo
20. CANAL Giorgio
21. CARIGNANO Luigi
22. ZANELLO Piero
23. BESSONE Piera
24. MARTINA Mauro
- TOTALE

P.	A.	G.
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
X		
23	1	

Sono, pertanto, presenti n. 24 membri del consiglio comunale;

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: BONI Agnese, AGLIODO Franco, PIVARO Paolo, PISANIELLO Angelo e FALZONI Roberta;

Presiede il sig. Luca BARBERO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;

Assiste alla seduta il Segretario generale dott.ssa Annamaria LORENZINO;

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri in numero valido per poter legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere all'esame delle pratiche iscritte all'ordine del giorno.

N. 39

APPROVAZIONE REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), COMPOSTA DI TRE DISTINTE ENTRATE: L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Il presidente del consiglio, sig. Luca BARBERO, dopo aver comunicato che sono stati presentati tre emendamenti da parte del consigliere sig. Mauro MARTINA, cede la parola all'assessore alle finanze sig. Paolo PIVARO per l'illustrazione della proposta in oggetto.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Luca MILANA, Marcello BRUERA e Mauro MARTINA che illustra i propri emendamenti.

Successivamente il presidente cede la parola all'assessore sig. Paolo PIVARO.

A questo punto il presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sul primo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA. Intervengono i consiglieri sig.ri: Stefano RICCHIARDI, Paolo COVATO, Mauro MARTINA, Marcello BRUERA, Piera BESSONE e Luigi CARIGNANO.

Indi il presidente mette in votazione il primo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato "1").

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri negativi espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnico-contabile (Allegato "2") e dai revisori dei conti (Allegato "3").

Con 9 voti favorevoli e 12 voti contrari dei consiglieri sig.ri: Luca BARBERO, Corrado BORDIGNON, Riccardo CHIABRANDO, Giacomo BORLIZZI, Alberto ABATE, Luca MILANA, Rosella BUFFA, Stefano RICCHIARDI, Goffredo LE DONNE, Dafne FORNARO, Piero ZANELLO e il sindaco sig. Eugenio BUTTIERO, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dei consiglieri sig.ri: Raju MENSA, Giuseppino BERTI e Luigi CARIGNANO,

D E L I B E R A

Di respingere il suddetto emendamento.

A questo punto il presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sul secondo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA. Intervengono i consiglieri sig.ri: Marcello BRUERA, Stefano RICCHIARDI e Dafne FORNARO.

Indi il presidente mette in votazione il secondo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato "1").

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnico-contabile (Allegato "2") e dai revisori dei conti (Allegato "3").

Con 24 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 24 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare il suddetto emendamento.

A questo punto il presidente cede la parola ai consiglieri per le dichiarazioni di voto sul terzo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA. Intervengono i consiglieri sig.ri: Andrea CHIABRANDO e Piero ZANELLO.

Indi il presidente mette in votazione il terzo emendamento presentato dal consigliere sig. Mauro MARTINA (Allegato "1").

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla regolarità tecnico-contabile (Allegato "2") e il parere non favorevole espresso dai revisori dei conti (Allegato "3").

Con 24 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 24 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di approvare il suddetto emendamento.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi in conformità all'art. 56, comma 5 e 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire, il presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione così com'è stata emendata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68 nonché, da ultimo, dalla L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l'applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015.

Visto che con propria deliberazione n. 36 del 29/07/2014 vennero approvati i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), aventi efficacia dal 1° gennaio 2014.

Atteso che in base all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s. m. e i., «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei succitati regolamenti dei tributi che compongono la IUC, approvati con propria deliberazione n. 36 del 29/07/2014, al fine di uniformarli alle modifiche normative introdotte in materia, quali in particolare:

- la Legge 190/2014 che, all'articolo 1, comma 679, ha modificato il testo dell'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, confermando, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014. Per il medesimo anno 2015 è stata altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI ed IMU;

- l'art. 9/bis del D.L. n. 47 del 28/3/14, convertito in Legge n. 80 del 23/5/14, il quale, al comma 1, ha disposto che "A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Al comma 2 ha inoltre stabilito che "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

- Il Decreto Legge n. 4/2015 del 24/01/2015, coordinato con la Legge di conversione n. 34 del 24/03/2015, che ha riscritto le regole dell'IMU sui terreni di montagna e collina depressa.

Ritenuto altresì necessario apportare ulteriori modifiche ed integrazioni ai suddetti regolamenti tese a risolvere alcune criticità emerse durante il primo anno di applicazione dei tributi, nonché a disciplinare situazioni per le quali non era stata prevista alcuna disposizione regolamentare.

Ritenuto, viste le numerose modifiche da apportare ai Regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) approvati con propria deliberazione n. 36 del 29/07/2014, i quali rimangono comunque in vigore sino al 31/12/2014, di approvare, in loro sostituzione, i nuovi Regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare, per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo.

Ritenuto che l'approvazione degli aggiornamenti di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione dell'organo comunale competente, che riassume i diversi tributi sotto l'identificativo dell'Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014.

Dato atto che, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. In tal senso dispone altresì l'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015.

Dato atto che le modifiche del Regolamento, essendo intervenute prima del suddetto termine del 30 luglio 2015, hanno efficacia dal 1° gennaio 2015.

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 5° Commissione nelle sedute del 2.7 e 7.7.2015;

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto l'allegato parere del collegio dei revisori dei conti dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l'astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Giorgio CANAL, Marco GAIDO, Piera BESSONE, Luigi CARIGNANO, Paolo COVATO, Massimiliano PUCA, Claudio CROSETTI, Andrea CHIABRANDO e Marcello BRUERA,

DELIBERA

1) Di approvare i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) e composta di tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) che, allegati alla presente deliberazione, rispettivamente sotto le lettere A), B) e C), ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015, e di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, gli allegati regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo, a decorrere da tale data, i precedenti regolamenti IUC approvati per l'anno 2014 con deliberazione CC n. 36 del 29 luglio 2014.

3) Di dare atto che i regolamenti di disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC), composta di tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvati con propria deliberazione n. 36 del 29/07/2014, rimangono in vigore sino al 31/12/2014.

4) Di dare atto che i regolamenti approvati per l'anno 2015 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.



COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Pertinenze dell'abitazione principale</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Aliquote – agevolazioni e detrazioni</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Accertamento</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Rimborsi e compesazione</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Rimborsi per attribuzione di rendite catastali definitive</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Assenza di accatastamento o mancata veriazione di accatastamento</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al comune</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Normativa di rinvio</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Efficacia del regolamento</i>

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (in breve IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Pinerolo, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
 - dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.
2. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dall'1/01/2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale, ed alle relative pertinenze, come definite ai fini I.M.U., assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove quest'ultimo vi abbia eletto la propria residenza e la utilizzi quale propria dimora abituale. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale.
2. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, ovvero sulla base della diversa aliquota prevista da norme di legge.
3. L'aliquota applicata ai predetti fabbricati può essere incrementata fino a 0,3 punti percentuali con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
4. La riserva di cui al comma 2 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
6. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 4 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento, o dalla data in cui è comunque utilizzato se ulteriormente antecedente.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.
3. Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione dell'immobile a cui l'area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione

comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno quantificabile come pertinenziale. Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di superamento della stessa, l'area edificabile deve considerarsi imponibile per l'intera capacità edificatoria espressa.

4. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dall'adozione da parte del Comune di strumenti attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Ai sensi dell'art. 31, comma 20 L. 289/2002, a cura del settore urbanistica, qualora il Comune attribuisca ad una determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell'obbligo impositivo. La mancata o irregolare comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area può determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/2000.

5. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
6. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
7. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile.
8. Non sono considerate abitazioni principali gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

ART. 5
PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

ART. 6
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle fattispecie di equiparazione all'abitazione principale, per espressa previsione legislativa, è equiparata all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A decorrere dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

ART. 7
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni, costituitosi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e relativatrascrizione nei pubblici Registri Immobiliari;

- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
2. Ai sensi dell'art. 728 bis, L.147/2014, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene, il quale è autorizzato a prelevare l'importo del tributo dalle disponibilità finanziarie dei singoli titolari dei diritti sulla base delle quote attribuite.

ART. 8

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.f.a ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui al comma 3, dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario

possono esperire la procedura Docfa di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ovvero che non siano stati concessi da questi ultimi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui allo stesso articolo, iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51 L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

ART. 9

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al solo fine di facilitare l'adempimento dell'imposta dovuta e di orientare l'attività di accertamento da parte del soggetto attivo di cui al precedente art. 3, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili, non vincolanti, né per il Comune né per il contribuente, sono quelli desumibili dalle determinazioni dirigenziali del settore urbanistica, che stabiliscono, i criteri per il calcolo dei valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. In ogni caso, anche in mancanza di un'indicazione di valore da parte del Comune, in presenza di aree fabbricabili, l'imposta deve essere comunque versata in quanto è obbligo del contribuente l'individuazione del valore attribuibile alle stesse.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART. 10

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale secondo le modalità di Legge. Per ottenere il rilascio della dichiarazione di inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale (Settore Urbanistica -

SUAP), è necessario inoltrare allo stesso apposita domanda. In questo caso l'inagibilità decorre dalla data di rilascio del provvedimento; copia dello stesso verrà trasmessa dall'ufficio tecnico all'ufficio tributi. In alternativa è possibile presentare all'ufficio tributi o all'ufficio tecnico una perizia a firma di un tecnico abilitato attestante l'inagibilità, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 contenente gli estremi della stessa. In questo caso l'inagibilità decorre dalla data di perizia e non può avere effetto retroattivo. Qualora, a seguito di verifica da parte dell'ufficio Tecnico, le dichiarazioni o la perizia risulti non congruente, il tributo sarà dovuto in forma piena, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di Legge. Al venir meno delle condizioni di inagibilità dovrà essere presentata relativa dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 11

ALIQUOTE - AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

1. Le aliquote, le agevolazioni e la detrazione del tributo sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.
4. Le agevolazioni e le detrazioni di imposta si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
6. Per poter beneficiare delle aliquote agevolate, che non siano espressamente previste da disposizioni legislative, l'interessato dovrà presentare, entro e non oltre la data stabilita per il versamento a saldo dell'imposta dell'annualità di riferimento, specifica documentazione comprovante il possesso dei requisiti o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si certifica il possesso dei requisiti stessi. Il suddetto termine deve ritenersi perentorio. La presentazione della documentazione e/o della dichiarazione ha effetto anche per gli anni d'imposta successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 12

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché all'imposta dovuta per gli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, viene applicata una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare,

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART. 13 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) a decorrere dall'anno 2015, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (il Comune di Pinerolo rientra in tale fascia); l'esenzione opera anche in caso di terreno posseduto da CD o da IAP e concesso in comodato o affitto ad altro CD o IAP;
- h) i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane o di collina, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, ancorché utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'Ente non commerciale ed il possessore li abbia concessi in comodato d'uso gratuito. In caso di immobili di Cat. D, l'agevolazione sopra indicata determina peraltro l'esenzione con esclusivo riferimento alla quota d'imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d'imposta riservata allo Stato. Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo limitatamente a quella frazione di unità ove si svolge l'attività di natura non commerciale;
- j) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono

quelli individuati dall'art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conducente dell'immobile sia in grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica;

- k) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ART. 14 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno di competenza e pubblicate entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure mediante apposito bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad € 5,00. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non all'importo delle singole rate, né alle quote di imposta riservate al Comune e allo Stato, né ai singoli immobili.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e che siano facilmente identificabili i contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ART. 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
4. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'Imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
6. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 6.
7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 16
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

ART. 17
ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992 e dell'art.1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

ART. 18
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In alternativa al rimborso, su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 724 L. 147/2013, le somme erroneamente versate allo Stato a titolo di Imposta municipale propria non possono formare oggetto di rimborso da parte del Comune, che può solo riscontrare la spettanza del diritto al rimborso, da disporsi dall'erario ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al D.M. Economia e Finanze del 29 maggio 2007.

5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

6. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

ART.19 SANZIONI ED INTERESSI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 20 RIMBORSI PER ATTRIBUZIONE DI RENDITE CATASTALI DEFINITIVE

Nell'ipotesi di cui all'art. 74, L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'imposta municipale propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal Regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi e nei limiti della quota di imposta versata a favore del Comune, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

ART. 21 ASSENZA DI ACCATASTAMENTO O MANCATA VARIAZIONE DI ACCATASTAMENTO

1. Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.
2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione

della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 23

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 24

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)***

IMPOSTA UNICA COMUNALE

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>
Art. 2 -	<i>Istituzione della Tasi</i>
Art. 3 -	<i>Presupposto e finalità</i>
Art. 4 -	<i>Soggetto attivo del tributo</i>
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 6 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>
Art. 7 -	<i>Decorrenza del tributo</i>
Art. 8 -	<i>Aliquote del tributo</i>
Art. 9 -	<i>Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati</i>
Art. 10 -	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>
Art. 11 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>
Art. 12 -	<i>Dichiarazione</i>
Art. 13 -	<i>Versamento del tributo</i>
Art. 14 -	<i>Funzionario responsabile</i>
Art. 15 -	<i>Accertamento</i>
Art. 16 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 17 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>
Art. 18 -	<i>Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune</i>
Art. 19 -	<i>Normativa di rinvio</i>
Art. 20 -	<i>Efficacia del Regolamento</i>

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pinerolo, del Tributi per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639, L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della TASI è disciplinata dall'art.1, commi 669 - 700 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. Ai fini dell'applicazione della TASI, per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile; per fabbricati rurali ad uso strumentale si fa riferimento all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133.
2. La TASI non si applica in ogni caso ai terreni, anche nel momento in cui non siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, ovvero risultino destinati ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 11 del presente regolamento.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3 del

presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota corrispondente. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Tale percentuale, che deve essere compresa tra il 10 % ed il 30 % ai sensi dell'art. 1 , comma 681, legge 147/2013, può essere modificata con la deliberazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, soggetto passivo dell'imposta è la cooperativa stessa.
7. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'inagibilità o inabitabilità sono quelle stabilite dall'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.
4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

ART. 7 DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o del possesso, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 8 ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi individuati ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento, e dei costi degli stessi, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per i medesimi anni i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3,

relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 9

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER GLI IMMOBILI EQUIPARATI

1. Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 3 del presente regolamento, può prevedere l'applicazione di una detrazione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini dell'IMU, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche graduata in base alla rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione. Con la medesima deliberazione è possibile prevedere detrazioni in ragione del numero di figli residenti e dimoranti abitualmente.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, come definite dal Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

ART. 10

RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al precedente art. 8 del presente regolamento, può prevedere riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e che non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge per i soggetti iscritti all'A.I.R.E.;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Il Consiglio Comunale, con la medesima deliberazione di cui al comma precedente, può:
 - a. prevedere riduzioni per immobili posseduti che siano rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'I.S.E.E.
 - b. prevedere riduzioni per i nuclei familiari nei quali è presente un portatore di handicap.

3. A decorrere dall'anno 2015, la TASI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locata o data in comodato d'uso a terzi.
4. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
 - i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi.
5. Non è altresì soggetto alla TASI, per la quota dovuta dall'occupante, l'imprenditore agricolo professionale o il coltivatore diretto che conduca un terreno edificabile di proprietà di terzi per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale.

ART. 11

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. I servizi indivisibili, per i quali il tributo concorre al finanziamento dei relativi costi, sono i seguenti:
 - a. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica;
 - b. Polizia municipale;
 - c. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
 - d. Illuminazione pubblica e servizi connessi;
 - e. Trasporti pubblici locali e servizi connessi;
 - f. Gestione dei beni patrimoniali e demaniali;
 - g. Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - h. Protezione civile;
 - i. Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona e alla famiglia;
 - l. Biblioteca, musei e pinacoteca;
 - m. Servizio necroscopico e cimiteriale.

2. Il consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente art. 8 del presente Regolamento, evidenzia, per ciascuno di essi, i relativi costi diretti, indiretti, comuni e generali, alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. La dichiarazione, redatta sul modello ministeriale per la dichiarazione IMU, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
6. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

ART. 13 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il tributo è versato autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. La TASI è versata alle scadenze previste per il versamento dell'IMU, ovvero in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre di ciascun anno, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno di competenza e pubblicate entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale approvato con D.M. 23/11/2012. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo alle scadenze e con le modalità previste dal presente articolo. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, inviare modelli di versamento precompilati. In ogni caso il mancato invio o il mancato ricevimento degli stessi, non rilevano ai fini dell'obbligo di versamento.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 5,00. L'importo minimo è riferito all'imposta complessivamente dovuta e non all'importo delle singole rate, né ai singoli immobili. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo, ove la somma complessiva sia superiore al minimo di versamento. L'importo minimo di versamento si applica ad ogni singolo soggetto tenuto al versamento della TASI.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eccezionalmente effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e che siano facilmente identificabili i contitolari, anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 15 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art.1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o

trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, D.Lgs. 23/2011, al Tributo sui servizi indivisibili si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia.

ART.16 SANZIONI ED INTERESSI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio tributi al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 17 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In alternativa al rimborso, su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

ART. 18

RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ART. 19

NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 20

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.



COMUNE DI PINEROLO
(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

IMPOSTA UNICA COMUNALE

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto e scopo del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Istituzione della Tari</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetto attivo del tributo</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Utenze non domestiche – Produzione di rifiuti speciali non assimilati – esenzioni e riduzioni</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Utenze non domestiche – Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Determinazione delle tariffa del tributo</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Istituzioni Scolastiche Statali</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Tariffe e classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Riduzione del tributo per mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Riduzione del tributo per zone non servite</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Tributo Provinciale</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Minimi riscuotibili</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>Normativa di rinvio</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Efficacia del Regolamento</i>

ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Pinerolo, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi prestati dal Comune.

ART. 2
ISTITUZIONE DELLA TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti nel territorio comunale, identificati dal successivo art. 7.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Si intendono per:
 - a) *utenze domestiche*, i locali e le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) *utenze non domestiche*, tutti i restanti locali e superfici soggette ai tributi, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/09/1999, nonché nella deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30/01/2006 "Approvazione dei criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani".

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o di convivenza, o i componenti del nucleo familiare;
 - b) per le utenze non domestiche, in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 17 del presente Regolamento, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
 - c) per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, l'occupante o conduttore delle medesime.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per tali fattispecie la tariffa verrà commisurata sulla base del numero effettivo degli occupanti, se noto; in caso contrario verrà commisurata sulla base del criterio di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune; per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo i singoli possessori o detentori ai quali competono tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardanti gli stessi.

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastale.

Sono pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, ed in particolare:

a. Per i locali ad uso domestico, la presenza di arredamento oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica (vedasi quanto stabilito al successivo art. 8 - comma 1 - lettere e) ed f) del presente Regolamento) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. In assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerare soggetti al tributo: tutti i vani situati all'interno dell'abitazione, siano essi principali (camere, sale, cucina, ecc...), o accessori (bagni, ingressi, corridoi, scale, ripostigli, ecc...), nonché le pertinenze, anche se separate od interrato rispetto al corpo principale (tettoie, rustici, cantine, garage, ecc...).

b. Per i locali ad uso non domestico, la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo:

- a. le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche;
- b. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, spettacoli viaggianti, ed attività similari.

ART. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti locali ed aree scoperte:

Utenze domestiche:

- a) solai e sottotetti non collegati da scala fissa, da ascensori o da montacarichi;
- b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) intercapedini e simili;
- d) locali ed aree utilizzati in via esclusiva per il deposito della legna, attrezzi da giardino e similari;

- e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, e prive di mobilio;
- f) unità immobiliari e loro pertinenze di soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (ed ivi residenti anagraficamente), qualora sprovviste di contratti attivi di erogazione elettrica, gas, telefonica, informatica o per le quali sia dimostrabile l'assenza di consumi per l'intero anno, seppur dotate di mobilio;
- g) fabbricati in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) locali, aree coperte o porzioni degli stessi con altezza inferiore o uguale a m. 1,60;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze, porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posti auto scoperti;
- j) aree scoperte pertinenziali o accessorie ed aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c) superfici produttive di qualsiasi materiale naturale non pericoloso utilizzato nell'agricoltura o nella silvicoltura, nonché i locali destinati allo stoccaggio di paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale quali legnaie, fienili, ricoveri attrezzi e depositi agricoli;
 - d) aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi;
 - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo, dimostrabile anche per assenza di utenze;
 - f) aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - g) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio degli impianti di distribuzione di carburante e di lavaggio;
 - h) edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parti di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - j) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi per i dipendenti o per i clienti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 10.
5. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,60 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
6. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
8. Qualora in un'unità immobiliare adibita ad utenza domestica venga svolta anche un'attività economica e professionale il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

ART. 10 UTENZE NON DOMESTICHE

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per

destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola tali rifiuti, stante la contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione:

ATTIVITA'	% di ABBATTIMENTO
Carrozzerie, autofficine per la riparazione di auto, moto e macchine agricole, elettrauto	15%
Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici e veterinari	35%
Gommista	40%

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Per fruire dell'esclusione o abbattimento previsti dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare, a pena di decadenza, copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), o copia Formulare di identificazione dei rifiuti (FIR), entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 11

UTENZE NON DOMESTICHE

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

- La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.
- La riduzione percentuale della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno

solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui" minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Metri quadrati}} \times 100 \times Kd$$

4. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, al quale deve essere altresì allegata copia della documentazione e dei formulari di trasporto sui quali sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.
6. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo dovuto per l'anno successivo o rimborsata.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 e s.m.i, il tributo, nel rispetto del principio "*Chi inquina paga*", sancito dall'art. 14, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658, L. 147/2013. Le tariffe sono definite secondo criteri razionali, fermo restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi e criteri alternativi a quelli stabiliti dal D.P.R. 158/99 che garantiscono il già richiamato principio del "*Chi inquina paga*", ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli indicati dal D.P.R. 158/99.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile)
4. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto

Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di utenze domestiche e utenze non domestiche, sono riportate in calce al presente Regolamento quale Allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale.

6. Le tariffe sono determinate in modo tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di igiene ambientale, risultanti dal Piano Tecnico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed approvato dal Consiglio comunale, nonché degli ulteriori costi sostenuti direttamente dal Comune. Per la definizione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Nel piano finanziario dell'esercizio successivo viene riportato l'eventuale scostamento, sia positivo che negativo, tra il gettito del tributo comunale sui rifiuti (verificatosi anche per effetto di rimborsi) ed i costi a consuntivo.

ART. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
3. L'approvazione delle tariffe per le utenze domestiche viene effettuata tenendo conto del numero degli occupanti risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, qualora la loro permanenza nello stesso immobile superi i trenta giorni consecutivi; si tiene conto di tale componente dalla data di effettiva presenza dichiarata sino a nuova dichiarazione di variazione.
Per le nuove attivazioni il numero degli occupanti è quello risultante all'anagrafe della popolazione alla data di decorrenza dichiarata da parte del contribuente.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari; o nei casi in cui un componente del nucleo familiare anagrafico, per motivi di studio, volontariato, lavoro, abbia eletto dimora all'estero o in altro comune, per un periodo di almeno 12 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non si tiene conto di tale componente a partire dalla data di effettiva assenza dichiarata; tale dichiarazione deve essere annualmente presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo; in assenza di dichiarazione la determinazione del numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante all'Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell'anno di riferimento.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, se non dichiarato da parte del contribuente il dato risultante all'anagrafe del comune di residenza, quello indicato nella seguente tabella in relazione ai mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore):

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal
Parametro superficie abitazione

Superficie abitazione mq	Nr. Componenti il nucleo familiare
fino a 35	1
fino a 55	2
fino a 75	3
fino a 100	4
fino a 150	5
oltre 150	6

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le autorimesse, le cantine o gli altri simili luoghi di deposito condotti da persona fisica, sia essa residente in Pinerolo che in altro comune, priva nel comune di utenze abitative ai fini TARI (si considerano prive di utenze abitative anche le unità immobiliari concesse in locazione ad altri soggetti e gli alloggi sfitti) si applica la tariffa corrispondente alla Categoria 3 delle utenze non domestiche.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 16

TARIFFE E CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate, di norma, per tipologia di attività svolta in una delle categorie previste dall'allegato 1 del presente Regolamento, sulla base del codice ATECO adottato dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, anche sulla base di quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Al fine di evitare richieste di pagamento del tributo non dovute o non conformi rispetto al periodo di effettiva occupazione, detenzione, possesso di locali od aree scoperte, i soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o possesso, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.
2. Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
4. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro lo stesso termine di cui al comma 1.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
6. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 26.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni sono subordinate alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal precedente comma 1. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 26.
8. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 6 del presente Regolamento utilizzando i moduli predisposti dal Comune e disponibili presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibili nel sito internet del Comune, debitamente compilati in ogni parte; in ogni caso le dichiarazioni devono riportare tutti gli elementi richiesti dal presente Regolamento.

9. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente presso l'ufficio tributi, oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
10. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, nel solo caso in cui trattasi di soggetti residenti.
11. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità del dichiarante (codice fiscale, residenza, ecc...)
- b) Indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno ove esistente; superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree; dati catastali; eventuale planimetria in scala;
- c) Numero degli occupanti l'immobile, se non residenti nel Comune;
- d) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- e) Generalità del proprietario dell'immobile qualora sussista un contratto di locazione;
- f) Generalità dell'ex occupante l'immobile, se noto.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede legale, sede operativa, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - f) Sottoscrizione del legale rappresentante.
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o di variazione di intestazione, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo successivo alla data del decesso.

ART. 18

RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % della tariffa.

ART. 19
RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 400 metri, nonché tutte le utenze non domestiche interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal primo accesso fronte strada.
3. Per le utenze la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 400 metri lineari, il tributo è ridotto in misura del 60 %.
4. La distanza dall'eco punto di raccolta più vicino viene determinata in base al percorso pedonale più breve, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui all'art.17 del presente Regolamento ovvero, successivamente, previa istanza in tal senso. La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della richiesta ed è subordinata all'istruttoria eseguita da parte dell'ufficio comunale preposto. La stessa viene meno a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. In relazione alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani complessivamente effettuata nel Comune di Pinerolo, la quota variabile della tariffa di tutte le utenze domestiche:
 - a) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 55%, è ridotta del 2%;
 - b) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 60%, è ridotta del 4%;
 - c) se la percentuale complessiva di raccolta differenziata è superiore al 65%, è ridotta dell'6%.
2. Il gestore del servizio comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la percentuale complessiva di raccolta differenziata dei rifiuti urbani effettuata nell'anno precedente. Qualora ne ricorrano i presupposti, la riduzione di cui al comma 1) si applica sul tributo dovuto per l'annualità successiva a quella cui tale percentuale si riferisce.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica anche alla maggiorazione di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, in misura proporzionale al rapporto esistente tra la riduzione di cui al comma 1) e l'ammontare complessivo del tributo.

ART. 21
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, L. 147/2013, il tributo è ridotto del 40% per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da

attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo verrà determinato contestualmente all'approvazione delle tariffe. In ogni caso l'unità immobiliare per cui si applica l'esenzione non deve essere catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A1, A7, A8, A9 o A10.

2. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione per l'anno in corso, devono presentare all'ufficio Tributi del Comune, entro il 15 gennaio dell'anno successivo, richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, con contestuale autocertificazione dell'I.S.E.E. risultante da attestazione in corso di validità, e dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'anno precedente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo é iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio cui si riferisce la previsione di spesa.
4. A decorrere dal 2015, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi.
5. I soggetti passivi di cui al punto precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo, redatta su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi.

ART. 22

CUMULO DI RIDUZIONI

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.

ART. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuto il tributo giornaliero.
2. Le occupazioni o detenzioni si considerano temporanee quando si protraggono per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono soggetti alla tariffa, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione implichi esclusione dal tributo ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - Fiere e mercati;
 - aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante;
 - vendite occasionali di merce di qualsiasi genere;
 - banchi di vendita in occasione di particolari festività e ricorrenze.

4. Non sono considerate tassabili ai fini del tributo:
 - le occupazioni di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
 - l'occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per i traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni;
 - le occupazioni fino a due ore effettuate dagli esercenti il commercio ambulante itinerante.
5. La superficie tassabile ai fini della tariffa è quella contenuta nell'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio di Polizia Municipale ovvero quella che risulti dall'accertamento d'ufficio ove manchi la suddetta autorizzazione.
6. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
7. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un/trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento).
8. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
9. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.
10. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
11. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
12. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666, L. 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in un numero non inferiore a due e non superiore a quattro rate. E' sempre consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Con la delibera di approvazione delle tariffe verranno annualmente definite il numero delle rate e delle relative scadenze.
3. Ove il Consiglio Comunale non abbia determinato il numero delle rate e le relative scadenze entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale può essere richiesto un acconto del tributo pari al 30% dell'importo dovuto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. In alternativa al rimborso il credito spettante può essere eventualmente compensato d'ufficio con il tributo dovuto per gli anni successivi, su specifica richiesta del contribuente. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse legale vigente determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 27 del presente Regolamento.

ART. 27

MINIMI RISCOUOTIBILI

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

ART. 28

FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 29
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente avviso di accertamento bonario;
 - a.1. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 28 del presente regolamento, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 - e. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art. 1, commi da 696 a 699, L.147/2013.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto;
 - omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 31 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 32 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero

dell'Interno del 13 maggio 2015, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

ALLEGATO 1

Categorie UtENZE domestiche
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Categorie utenze non domestiche	
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto, Caserme
2	Cinematografi e Teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, Commercio all'ingrosso, Aziende agricole, Mercatini dell'usato.
4	Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi, Autolavaggi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni
7	Alberghi con ristorante, Agriturismi
8	Alberghi senza ristorante, Residence, Bed & Breakfast, Affittacamere
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale

11	Uffici, Agenzie, Studi professionali, Studi medici, Pompe funebri, Imprese di pulizia, Copisterie e Tipografie
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartoleria, Ferramenta, Gioiellerie, Ottici, Fotografi commercianti e Negozi di altri beni durevoli
14	Edicola, Farmacia, Tabaccai, Plurilicenze, Profumerie ed Erboristerie
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato, Mercerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista, Muratori, Decoratori, Riparazione elettrodomestici, Lavanderie
19	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Imprese edili
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub e Gastronomie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, Caffé, Pasticceria e Gelaterie
25	Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, Night club

COMUNE DI PINEROLO

Provincia di Torino

PARERE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI IN MATERIA DI IMU – TASI E TARI - ANNO 2015

COMUNE DI PINEROLO

Provincia di Torino

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 7 del 30.06.2015

Oggetto: Parere sulle proposte di modifica dei regolamenti comunali in materia di IMU – TASI e TARI - anno 2015.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Pinerolo, composto da:

- Maurizio Delfino (Presidente);
- Carla Beltramino (componente);
- Umberto Valocchi (componente);

nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 04-05 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i. :*" È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."*

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

- il DM del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

VISTO i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU della TARI e della TASI, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29-30/07/2014;

PRESO ATTO CHE l'ente intende apportare ai predetti regolamenti alcune precisazioni ed integrazioni, anche al fine di conformare le disposizioni in esso contenute a quelle stabilite dalle norme emanate successivamente alla sua approvazione;

VISTO le proposte di deliberazione consiliare di modifica dei suddetti Regolamenti;

RICHIAMATO l'art. 239 del Tuel, nel testo modificato dal DL 174/2012, il quale dispone che l'organo di revisione esprime, tra l'altro, pareri con le modalità stabilite dal regolamento anche in materia di proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Tutto ciò premesso,

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere favorevole in ordine alla proposta di modifica dei regolamenti comunali per la disciplina dell'IMU, TASI e TARI.

Pinerolo, 30.06.2015

Il Collegio dei revisori
Maurizio Delfino



Umberto Valocchi



Carla Beltramino



Allegato 1

1A/S/15/3/pcc/CG

Al Presidente del Consiglio Comunale di Pinerolo

Oggetto : Regolamento per l'applicazione del tributo Tassa sui rifiuti TARI

proposte emendamenti

c_g674 - Città di Pinerolo
001 - CITTA' DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N° 0035119 - 10/07/2015 -
INGRESSO
Classifiche: 05.03.01



EMENDAMENTO n° 1

Art. 8 comma 1

Al paragrafo Utenze domestiche

lettera a) , sostituire le parole “ solai e sottotetti non “ con le parole “ solai e sottotetti in pertinenza alle singole unità immobiliari non direttamente “

EMENDAMENTO n° 2

All'Art. 11 comma 4 dopo le parole “ non può essere superiore al ... “ sostituire la percentuale del “25%.....” con la percentuale del “50%“

EMENDAMENTO n° 3

All'Art. 29 comma 1

Sostituire tutte le parole al punto “a “ con le seguenti : :

a. inviare al contribuente avviso di accertamento bonario ;

trasformare l'attuale punto “ a “ in punto

“a.1 “ inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica ;



Porta Pinerolo

Allegato 2



CITTÀ di
PINEROLO

SETTORE FINANZE

Servizio Contabilità – 03.01

Tel. 0121 361318 - Fax. 0121 361282

salvaia.r@comune.pinerolo.to.it

sr

Oggetto: Parere agli emendamenti prot. n. 35119 del 10/07/2015 presentati dal consigliere Mauro Martina alla proposta di deliberazione “approvazione regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (iuc), composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (imu), il tributo per i servizi indivisibili (tasi) e la tassa sui rifiuti (tari)”

EMENDAMENTO N. 1: Parere negativo in quanto i solai e sottotetti non costituiscono, in via generale, una fetta esclusa dal tributo, indipendentemente dal fatto che essi costituiscano o meno pertinenza delle singole unità immobiliari. Specifici criteri per la non applicabilità del tributo sono già peraltro indicati dallo stesso Regolamento, ed in particolare l'altezza non superiore a mt. 1,60, nonché l'assenza di collegamento con scala fissa, ascensori o montacarichi.

EMENDAMENTO N. 2: Parere favorevole

EMENDAMENTO N. 3: Parere favorevole, nell'ipotesi in cui l'avviso di accertamento bonario sia considerato una mera comunicazione con la quale si informa il contribuente delle irregolarità riscontrate a seguito dell'attività di controllo rispetto alla sua posizione tributaria, che precede l'emissione e la notifica di avviso di accertamento.

Pinerolo, 14 luglio 2015



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
Dott. Roberto Salvaia

Allegato 3

COMUNE DI PINEOLO

Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO
AGLI SCHEMI DI BILANCIO 2015 – 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

Maurizio DELFINO

Umberto VALOCCHI

Carla BELTRAMINO

COMUNE DI PINEROLO

Verbale n. 9 del 17/07/2015

PARERE SULLE PROPOSTE DI EMENDAMENTO AGLI SCHEMI DI BILANCIO 2015-2017

L'Organo di revisione economico – finanziaria

Il Collegio dei revisori, composto da Maurizio Delfino, Umberto Valocchi, Carla Beltramino, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 04-05 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che con verbale n. 8 del 03 luglio 2015 l'Organo di Revisione ha approvato l'unita relazione al bilancio di previsione 2015 - 2017 e documenti allegati, come deliberato dalla Giunta comunale in data in data 17.06.2015 con delibera n. 182;

Visto l'art. 174, comma 2 del Tuel, il quale prevede la possibilità, da parte dei membri dell'organo consiliare, di presentare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dalla Giunta, nei termini previsti dal regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il regolamento di contabilità dell'ente;

Esaminate le proposte di emendamento presentate agli schemi di bilancio 2015 – 2017;

Rilevato che nel suo operato l'organo di revisione si è uniformato allo statuto ed al regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Esperita l'istruttoria di competenza;

ESAMINA

le singole proposte di emendamento ed esprime i relativi pareri:

A) Proposta di emendamento n. 1 - presentata dal Consigliere comunale Mauro Martina (nota prot. n. 0035112 del 10/07/2015), con la quale si chiede di ridurre lo stanziamento di cui al codice di bilancio 2.09.06.01 per complessivi euro 90.000,00 ed incrementare di pari importo lo stanziamento di cui al codice 2.08.01.01;

Preso atto che a seguito della proposta di emendamento:

- risulta osservato l'equilibrio finanziario in funzione della maggiore-minore spesa di parte capitale;
- risultano sempre raggiungibili gli obiettivi di saldo finanziario in materia di patto di stabilità interno;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Il collegio dei revisori:

ESPRIME

Per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla proposta di emendamento n. 1 presentata dal Consigliere comunale Mauro Martina.

B) Proposte di emendamento al regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, presentate dal Consigliere comunale Mauro Martina, (nota prot. n. 0035119 del 10 luglio 2015);

Considerato che le proposte di emendamento sono volte alla modifica del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti, in particolare si chiede di:

1- modificare l'art. 8, rubricato "Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo", sostituendo al paragrafo "Utenze non domestiche", lettera a) le parole "solai e sottotetti non..." con le parole "solai e sottotetti in pertinenza alle singole unità immobiliari non direttamente...";

2- sostituire la percentuale del 25% con la percentuale del 50%, quale quota di riduzione da applicare alla quota variabile della tariffa, di cui all'art. 11, comma 4 del

regolamento;

3- sostituire tutte le parole al punto a) dell'art. 29, comma 1, con le seguenti "Inviare al contribuente avviso di accertamento bonario", nonché di trasformare l'attuale punto "a" nel punto "a1. Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica";

Rilevato che:

- la modifica all'art. 8, comma 1 risulta irrilevante ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, in quanto i solai e i sottotetti, indipendentemente dal fatto che costituiscano o meno pertinenza (ai sensi dell'art. 817 del codice civile) alle singole unità immobiliari non sono comunque soggetti all'applicazione della TARI qualora non collegati da scala fissa, da ascensori o da montacarichi.
- a norma dell'art. 1, comma 649 della legge 147/2013, rientra nell'autonomia regolamentare del Comune disciplinare le modalità di riconoscimento della riduzione della sola quota variabile della tariffa, individuando altresì una quota percentuale;
- in merito all'avviso di accertamento bonario, non risulta chiaramente specificato i termini dell'avviso medesimo, posto che in nessun caso l'amministrazione potrebbe sgravare il contribuente dal pagamento di sanzioni in caso di omesso/parziale pagamento o tardivo versamento del tributo. Si rammenta che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14373 del 15 giugno 2010, ha dichiarato che gli avvisi bonari possono essere impugnati innanzi le Commissioni Tributarie anche nel caso in cui su di essi sia riportata la dicitura "atto non autonomamente impugnabile". La Corte di Cassazione confermando la propria precedente giurisprudenza, ha cassato la sentenza d'appello affermando che sono impugnabili "tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una normale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione «avviso di liquidazione» o «avviso di pagamento»". Il contribuente, laddove non riuscisse a definire in tempi brevi con l'ufficio la comunicazione di irregolarità ricevuta, potrebbe essere costretto, in via prudenziale, ad impugnarla, per non rischiare di vedersi dichiarato inammissibile il ricorso avverso la successiva cartella di pagamento che gli venisse notificata.

L'ufficio, a sua volta, per seguire l'orientamento della Corte, sarebbe costretto, d'ora in poi, ad inoltrare gli avvisi bonari non più con posta ordinaria, ma, quantomeno, a mezzo di raccomandata, onde certificare il dies a quo di decorrenza del termine di 60 giorni per la relativa impugnazione.

Il collegio dei revisori:

ESPRIME

Per quanto di competenza,

- **parere favorevole** sulla proposta di emendamento di cui al punto B) 2 presentata dal Consigliere comunale Mauro Martina, relativamente alla modifica della percentuale di riduzione (dal 25% al 50%) da applicarsi alla quota variabile della tariffa, di cui all'art. 11, comma 4 del regolamento;
- **parere non favorevole** sulle altre proposte di modifiche al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI).

C) Proposte di emendamento al bilancio annuale di previsione 2015 e al piano delle opere pubbliche 2015 - 2017, presentate dal Sindaco, Eugenio Buttiero (nota prot. n. 0035143 del 10/07/2015).

Visto le proposte di modifica, come di seguito riportate:

1. Interventi strutturali antisismici edifici strategici – Scuola Elementare “Costa”: si propone di modificare il finanziamento dell'opera incrementando per euro 350.000,00 la previsione della risorsa 4.03.0001 “Contributi regionali per edifici scolastici e ridurre di pari importo la previsione della risorsa 4.01.0401 “Alienazioni immobili”;
2. Interventi strutturali antisismici Scuole secondarie “Brignone”: Inserimento nuova opera pubblica nell'elenco annuale 2015 per l'importo di euro 653.010,00, di cui euro 593.534,75 finanziata mediante contributo regionale per edifici scolastici, incrementando la previsione della risorsa 4.03.0001, ed euro 59.464,25 mediante incremento della risorsa 4.01.0401 “alienazioni immobili”;
3. Lavori straordinari impianto sportivo “Barbieri”: si propone l'inserimento dei

lavori straordinari nel bilancio 2015 per l'importo di euro 100.000,00 (intervento 2.06.02.01) finanziati mediante alienazioni di immobili di cui alla risorsa 4.01.04.01;

4. Realizzazione "Movilinea" Il stralcio: si propone l'inserimento dei predetti lavori nel piano opere pubbliche 2015 per l'importo di euro 156.219,00, finanziato per euro 101.543,00 con contributo regionale ed euro 54.676,00 con risorse comunali;
5. Piscina comunale - Adeguamento impianto alle prescrizioni ASL TO3: si propone l'inserimento dei predetti lavori nel bilancio 2015 per l'importo di euro 40.000,00, da prevedersi allo stanziamento di bilancio, parte spesa, 2.06.01.01, finanziato mediante alienazioni di immobili comunali, di cui alla risorsa 4.01.04.01;
6. Biciplan e manutenzione piste ciclabili: si propone l'inserimento dei predetti lavori nel bilancio 2015 per l'importo di euro 100.000,00, da contabilizzarsi all'intervento 2.08.01.01, da finanziarsi mediante alienazioni di beni immobili, di cui alla risorsa 4.01.04.01;
7. Lavori straordinari finanziati da ATC: si propone l'inserimento nel bilancio 2015 dei lavori per l'importo di euro 69.110,00, con imputazione all'intervento 2.09.01.01, da finanziarsi mediante trasferimento da ATC da prevedersi, per il medesimo importo, alla risorsa 4.04.04.01;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che a seguito della proposta di emendamento:

- risulta osservato l'equilibrio finanziario complessivo;

Il collegio dei revisori:

ESPRIME


Per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposte di emendamento presentate dal Sindaco, Eugenio Buttiero.

Il Collegio dei revisori

Maurizio Delfino

Umberto Valocchi

Carla Beltramino



Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to: Luca BARBERO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune in data odierna e, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pinerolo, li 28 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dr.ssa Annamaria LORENZINO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pinerolo, li 28 LUG. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Pinerolo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: _____
